

MODULARIO
I.C.A. - ZZ

Roma, 12 LUG. 1992

19

Ministero dell'Industria
del Commercio e dell'Artigianato
D.G.F.E.I.B. - Div. VIII

Prot. N.º **731441** *Allegati*
Proposta al Foglio N.º _____
del _____

Alla Società SOLVAY & C. ie -
Società Anonyme
Via Piave n.6
Rosignano Solvay 57100 LIVORNO

Oggetto: Società SOLVAY & C. ie - Società Anonyme -
autorizzazione al risanamento ambientale e al potenziamento della
centrale di cogenerazione sita nel proprio stabilimento di Rosignano
Solvay (LI) mediante l'installazione di due gruppi turbogas da 145
MWE ciascuno e di una turbina a vapore da 66 MWE circa.

e p.c.: AL MINISTERO DELL'AMBIENTE
Servizio Inquinamento Atmosferico
Acustico e per le Industrie a
Rischio
Via della Ferratella, 33
00184 ROMA

AL MINISTERO DELLA SANITA'
DGSIP - Div. III
Via Sierra Nevada, 60
00144 ROMA

Alla Regione TOSCANA
50100 FIRENZE

UTF
50100 FIRENZE
ENEL

Via G.B.Martini, 3
00198 ROMA

Si trasmette, in allegato, copia conforme all'originale del
decreto menzionato in oggetto.

Avverso il provvedimento sopra citato è ammesso ricorso
straordinario al Capo dello Stato o, in alternativa, ricorso giurisdizionale al
TAR competente nel termine rispettivamente di centoventi e sessanta giorni dalla
data di ricezione della presente comunicazione.

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE

d. Buzzi

Si prega di restituire, per ogni comunicazione, copia conforme all'originale
 al N.º di Protocollo e la Divisione cui si risponde.

VISTI i provvedimenti del Comitato Interministeriale Prezzi n. 34 del 14 novembre 1990 e n. 6 del 29 aprile 1992, pubblicati rispettivamente nelle Gazzette Ufficiali n. 270 del 19 novembre 1990 e n. 109 del 12 maggio 1992, che prevedono le condizioni di assimilabilità degli impianti di cogenerazione di energia elettrica e calore agli impianti che utilizzano fonti rinnovabili;

CONSIDERATO che la centrale di cogenerazione sopra citata, sulla base del criterio previsto dal suddetto provvedimento CIP n. 34, è assimilabile agli impianti che utilizzano fonti rinnovabili;

VISTI i pareri favorevoli espressi anche sulla base del parere della Regione Toscana, dai Ministeri dell'Ambiente e della Sanità;

DECRETA

Art. 1

La Società SOLVAY & Cie - Société Anonyme, con sede in Rosignano Solvay, provincia di Livorno, è autorizzata, ai sensi dell'art. 17 del DPR 24 maggio 1988, n. 203, ad eseguire gli interventi indicati nella istanza citata in premessa per il risanamento ambientale e il potenziamento della centrale di cogenerazione della potenza di 460 MWt e 73 MWe, sita nel proprio stabilimento di Rosignano Solvay, mediante l'installazione di due turbogas della potenza di 450 MWt e 145 MWe ciascuno nonché di una turbina a vapore da 66 MWe circa in sostituzione degli impianti esistenti;

Art. 2

Il titolare della presente autorizzazione è tenuto ad osservare le seguenti prescrizioni:

1) Rispettare per ciascun turbogas i seguenti limiti alle emissioni:

- NO_x (espressi come NO₂) ≤ 60 mg/Nm³
- CO (ossido di carbonio) ≤ 50 mg/Nm³

I suddetti limiti sono riferiti ad un tenore di ossigeno libero nei fumi pari al 15%.

La turbina a gas deve essere alimentata a gas naturale. In caso di emergenza, previa comunicazione all'Autorità competente, può essere utilizzato gasolio.

2) I limiti alle emissioni, di cui al punto 1), si intendono rispettati quando:

- nessun valore medio giornaliero, riferito alle ore di effettivo funzionamento, supera i valori limite di emissione;
- nessun valore medio orario supera il 125% dei valori limite di emissione.



3) Rispettare, inoltre, i limiti per le emissioni di altre sostanze inquinanti nei modi e nei tempi definiti dal decreto interministeriale 12 luglio 1990 citato nelle premesse.

Resta impregiudicata l'applicazione del decreto di cui all'art. 3 del DPR 24 maggio 1988, n. 203, relativamente ai nuovi impianti industriali.

4) Effettuare su ciascun camino, a valle del turbogas e della caldaia a recupero, il controllo in continuo delle emissioni di ossidi di azoto, di monossido di carbonio e dell'ossigeno di riferimento.

Le apparecchiature relative devono essere messe in servizio all'entrata a regime dell'impianto.

Le misure di emissione devono essere rese in forma idonea per la trasmissione dei dati.

Per l'applicazione dei metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni si deve fare riferimento al citato decreto 12 luglio 1990.

5) Gli interventi di cui al precedente art. 1 devono essere completati entro il 30 giugno 1995.

6) Rispettare le ulteriori prescrizioni indicate dalla Regione Toscana nella delibera 11161 del 13 dicembre 1991, richiamata dal Ministero dell'Ambiente nel proprio parere.

Roma, li 29 LUG. 1992

IL MINISTRO

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO e DELL'ATTIVITA' PRODUTTIVE
DIREZIONE GENERALE DELLE FONTI
ENERGIA E DELLE INDUSTRIE DI BASE
DIVISIONE 2^a

La presente copia, composta da n. 3 fogli
è conforme all'originale depositato presso
questo ufficio.

Roma, 29 LUG. 1992 IL FUNZIONARIO

Mauro SGARABELLA
(Dr. Mauro SGARABELLA)

